


Gas naturale

Contratto di fornitura n° 13457822

del **29/05/2015** con decorrenza dal **29/05/2015 (*)** stipulato fra Trenta S.p.A. con sede in Trento, via Fersina 23 ed il
 Cliente: **OXFORD CIVEZZANO SCARL** Codice Fiscale 01572180220 P.IVA 01572180220
 con domicilio fiscale in: **CIVEZZANO - 38045 - VIA MURIALDO 30/ - TN - IT**
 per la somministrazione di: **gas naturale - Altri usi**
 all'indirizzo di fornitura: **CIVEZZANO - VIA TELVANA ANC/ - i.UFFICIO - TN**
Conto Contrattuale 5982008 - OXFORD CIVEZZANO SCARL
 Distributore: DOLOMITI RETI S.P.A. ROVERETO 38068 VIA MANZONI 24 TN

SERVIZIO DI TUTELA - Pdr:07990001007021
Condizioni economiche di fornitura:

Condizioni di riferimento:

 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
 delibera n. 64/09 e s.m.i.

 Prezzi riferiti al: **01/01/2015**

 Per coefficiente c = **0,980673**

 Per PCS = **38,592**

nella località di fornitura;

	scaglioni Smc/anno		Prezzo unitario	UM
	da Smc	a Smc		
Quota fissa			100,0400	Euro/anno
Quota variabile	0	120	38,5198	Eurocent/Sm
	121	480	48,4001	Eurocent/Sm
	481	1.560	46,2916	Eurocent/Sm
	1.561	5.000	45,8752	Eurocent/Sm
	5.001	80.000	43,9231	Eurocent/Sm
	80.001	200.000	41,0689	Eurocent/Sm
	200.001	1.000.000	38,5806	Eurocent/Sm
	1.000.001	oltre	37,8264	Eurocent/Sm

Prezzi salvo conguaglio per approvazione tariffe distribuzione e per esiti di ricorsi su delibere dell'Autorità.

Le condizioni economiche di fornitura del gas, valide pro-tempore, sono determinate ed aggiornate in base alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 e n. 138/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prezzo indicato del gas naturale si intende al netto delle imposte: accise, addizionali, IVA (nelle aliquote di legge).

Deposito cauzionale (**): € 77,00

Spese contrattuali: € 10,00 Gli oneri di imposta di bollo sul contratto sono a carico del Cliente.

(*) In caso di nuova attivazione o di riattivazione dell'utenza, la data di decorrenza sarà aggiornata con la data di posa effettiva del misuratore e quindi di erogazione effettiva del servizio.

(**) Annualmente il deposito cauzionale sarà verificato e adeguato sulla base del consumo annuo attribuibile al singolo cliente

- consumi fino a 500 mc/anno € 25,00
 - consumi da 501 a 5000 mc/anno € 77,00
 - consumi superiori a 5000 mc/anno: il deposito corrisponde al valore di una mensilità di consumo medio annuo, al netto delle imposte.
- | fino a 5000 mc/anno il deposito cauzionale non è richiesto se il Cliente per il pagamento da dispo-
sizione di addebito in conto corrente bancario o postale, e se presente viene restituito in bolletta.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle Condizioni Generali di Vendita del Gas allegate, che il Cliente dichiara di aver esaminate e accettate in ogni loro parte.

Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto:

- i documenti informativi di cui al D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 per i quali rilascia il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essi indicate;
- le note riguardanti i livelli di qualità del servizio e gli indennizzi automatici, e il modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile.

Contratti e attivazioni utenze gas Disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

a. Impianti di utenza nuovi (prima attivazione) servizio gas naturale

- La modulistica prevista dalla delibera n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il G (allegati A e B o C e D), compilata in ogni parte e corredata da tutti gli allegati previsti, costituisce la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.
- Il calcolo dei tempi per l'attivazione della fornitura di gas decorre dal momento in cui il Clier consegna alla Società di Distribuzione tutta la documentazione di cui sopra.
- La Società di Distribuzione ha l'obbligo di effettuare un accertamento documentale sui documen

consegnati dal Cliente e l'onere di tale accertamento a carico del Cliente finale.

- L'attivazione della fornitura di gas possibile soltanto a fronte dell'esito positivo dell'accertamento documentale.

In caso di esito negativo dell'accertamento il Cliente dovrà comunque pagare gli oneri per l'accertamento effettuato e dovrà inoltrare una nuova richiesta di attivazione della fornitura.

b. Nota informativa per il cliente finale. Il codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale.

Dal 1 gennaio 2003 tutti i Clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde a proprie esigenze.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili, confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturali precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali - Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- . identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata
- . offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- . fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto
- . specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio
- . indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto - Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- . tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente
- . la data di avvio del servizio e la durata del contratto
- . il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
- . le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale)
- . tutti gli oneri e le spese a carico del cliente
- . come e quando saranno misurati i consumi
- . quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle
- . le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita
- . i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico
- . come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita

3. Documentazione e diritto di recesso - Al momento della sottoscrizione il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto, mentre se il contratto stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (es., telefono) la società di vendita deve inviarne una copia scritta entro dieci giorni; copia del contratto può essere fornita su supporto durevole.

Se il contratto viene stipulato a distanza ovvero fuori dai locali commerciali della società (ad esempio al telefono, in casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni giorno della conclusione del contratto.

Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto a informare TRENTA SPA - via Fersina n.23, 38123 TRENTO [contattabile ai recapiti telefono 0461 3623 - fax 0461 362332 - posta elettronica info@trenta.it - sito internet www.trenta.it] della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non obbligatorio. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se il Cliente recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di Trenta SpA, compresi i costi di consegna eccezione dei costi supplementari derivanti dalla eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto da Trenta SpA), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui Trenta SpA è informata della decisione di recedere dal presente contratto. I rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo non espressamente convenuto altrimenti; in caso, il Cliente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Se il Cliente ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di gas naturale durante il periodo di recesso, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento della comunicazione del recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.

4. Riepilogo - Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- . abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas
- . abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- . abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
 - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
 - la durata del contratto
 - come e quando saranno misurati i consumi
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
 - i tempi per l'avvio del servizio
- . abbia consegnato una copia scritta del contratto
- . abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.

Società di vendita: Trenta S.p.A. Incaricato che ha predisposto il contratto: SP_PE Denominazione dell'offerta: Offerta contrattuale GAEEG

In particolare agli effetti dell'art.1341 Cod. Civ. dichiaro di conoscere ed approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di vendita del Gas allegate di cui agli articoli:

Condizioni generali di vendita (art. 1), Competenze di Trenta (art. 3), Usi del gas (art. 4), Ricostruzione dei consumi (art. 9), Pagamenti (art. 10), Durata-Recesso (art. 12), Cessazione dell'utenza (art.13), Sospensione e risoluzione (art.14), Domicilio-Registrazione (art. 15).

Firma _____

OXFORD CIVEZZANO
Società Cooperativa
Via Murialdo, 30
38045 CIVEZZANO (TN)
P. IVA e C. Fisc.: 01572180220

Previsioni relative alla data d'inizio della fornitura durante periodo di recesso

Qualora il presente contratto sia stipulato a distanza (es. telefono) ovvero fuori dai locali commerciali della società, chiedo che la fornitura di gas naturale abbia inizio durante il periodo di recesso.

Firma _____

OXFORD CIVEZZANO
Società Cooperativa
Via Murialdo, 30
38045 CIVEZZANO (TN)
P. IVA e C. Fisc.: 01572180220



Condizioni generali di vendita del gas naturale

Art. 1 Condizioni generali di vendita

Il servizio di vendita gas gestito da Trenta SpA (di seguito TRENTA) è regolato dalle presenti condizioni generali, dalle norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas (di seguito AEEG) o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'AEEG o da altri enti, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

Con preavviso non inferiore a 60 giorni dalla decorrenza e con adeguata pubblicità, TRENTA potrà modificare le norme e le condizioni generali verso la clientela per ottemperare a norme imperative delle Competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art. 2 Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate da TRENTA mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

Il Cliente può presentare a TRENTA motivato reclamo scritto o richiesta di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da TRENTA.

Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato da TRENTA oppure agli uffici della stessa. TRENTA, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG.

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, TRENTA potrà sospendere, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, TRENTA, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Art. 3 Competenze di TRENTA

TRENTA gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione.

L'attività di lettura dei misuratori verrà eseguita dal Distributore locale o da Trenta in base ad accordi tra le parti.

TRENTA non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione, in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative.

Art. 4 Usi del gas

Il Cliente è obbligato ad utilizzare il gas solo per gli usi previsti dal contratto di vendita e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi, nemmeno tramite cessione del contratto, né comunque utilizzarlo in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto stesso.

In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art.9, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art.10, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

Art. 5 Richiesta di fornitura

L'attivazione di una nuova fornitura di gas o la modifica di quella in atto subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo gestore, all'esecuzione dell'allacciamento alla rete stessa, ove necessario, ed alla stipula di contratto scritto.

Ove la sottoscrizione del contratto non sia contestuale alla richiesta di fornitura, il Cliente dovrà inviare a TRENTA i documenti contrattuali debitamente sottoscritti, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza la richiesta si intenderà revocata, fatto salvo il diritto di TRENTA a richiedere il pagamento delle forniture nel frattempo effettuate oltre alle eventuali spese. All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto il Cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi.

La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà tempestivamente inviata da TRENTA al gestore del servizio di distribuzione, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'AEEG.

Art. 6 Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento del contratto TRENTA potrà richiedere al Cliente, all'atto della stipula, il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di garanzia fidejussoria di ammontare commisurato in base al consumo effettuato nell'anno termico precedente a quello di applicazione. Le fasce di consumo ad oggi vigenti sono le seguenti:

- fino a 500 mc/anno
- oltre 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno
- oltre 5.000 mc/anno

Il deposito sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale.

Per tutti i clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, la domiciliazione bancaria o postale del pagamento delle fatture sostituisce il deposito cauzionale.

Art. 7 Lettura dei consumi

TRENTA, come pure il Distributore, potrà accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai gruppi di misura installati dal gestore del servizio di distribuzione.

Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato o mediante sistema di telelettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà:

- a) almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
- b) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno;

c) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi nei quali i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai clienti nei documenti di fatturazione; eventuali invalidità dell'autolettura saranno comunicate al Cliente.

Trenta può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. Il Cliente ha diritto di fare eseguire in contraddittorio in qualsiasi momento, un controllo del misuratore, con le modalità previste dall'AEEG in materia.

Art. 8 Fatturazione dei consumi

La fatturazione dei consumi effettuata con l'ordinaria periodicità adottata da TRENTA nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'AEEG, in base alle letture o a valide autoletture dei gruppi di misura oppure, tra una lettura o autolettura e la successiva, in base a consumi stimati. Nel primo caso TRENTA si riserva l'emissione di bollette miste, contenenti un periodo in acconto, non eccedente i dati di emissione della bolletta, successivo al periodo conguagliato, per i soli clienti riferiti alla successiva lettera a).

In particolare le fatture vengono emesse:

- a) ai clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, con periodicità di norma bimestrale;
- b) ai clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno, con periodicità di norma mensile.

I consumi stimati sono computati, secondo criteri resi noti alla clientela nei documenti di fatturazione sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuiti al Cliente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'utenza.

Il Cliente può comunque richiedere la modificazione dell'entità dei consumi stimati, con le modalità riportate nei documenti di fatturazione.

Se per cause di forza maggiore non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utili per la fatturazione, TRENTA potrà effettuare la fatturazione sulla scorta di letture stimate e salv conguaglio.

Art. 9 Ricostruzione dei consumi

Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato non misuri, evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme UNI CIG, si procederà al ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizione per il periodo compreso tra il momento in cui si verificò il guasto o la rottura del gruppo di misura ed il momento in cui si sarà provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si verificò il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale Trenta può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui stata effettuata la verifica del gruppo misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.

I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dall'ente Distributore in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, di norma nei cinque anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate richiedendo la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata.

Art. 10 Pagamenti

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. Se il pagamento effettuato oltre i termini indicati, TRENTA potrà richiedere, in aggiunta corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora nei limiti ammessi dall'IAE (attualmente pari al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato di 3,5 punti percentuali) e recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Il Cliente che regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio tenuto al pagamento del solo interesse legale per primi dieci giorni di ritardo.

In caso di mancato pagamento, a decorrere dal settimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Trenta potrà inviare al Cliente una comunicazione di mancato pagamento. Trenta inoltre potrà inviare un sollecito tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di un termine non inferiore a 20 giorni in cui provvedere al pagamento decorso il quale, in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata al numero che sarà indicato nella comunicazione, Trenta decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal suddetto termine, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di Trenta di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In ogni caso TRENTA si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art.11 Rateizzazione dei pagamenti

Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, con applicazione di interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) unicamente nei seguenti casi:

- a) per i clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, qualora l'importo della fattura di conguaglio superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevuto successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;

b) nel caso di consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del gruppo di misura imputabile al cliente;

c) per i clienti con gruppo di misura accessibile qualora, a causa di una o più mancate letture, richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione può essere concessa solo se richiesta dal Cliente entro il termine di pagamento della fattura e purché l'importo complessivo dovuto superi 50 Euro.

Art. 12 Durata - recesso

La durata del contratto a tempo indeterminato, salva diversa specificazione.

Ai fini della decorrenza del periodo di fatturazione dei consumi, viene assunta la data in cui ha inizio per il Cliente la disponibilità di gas naturale, quale risulta dalla documentazione di TRENTA e/o gestore del servizio di distribuzione. Tale data (salvo diverso termine se previsto dai vigenti regolamenti in materia di cambio di fornitura) è considerata come data di "avvio dell'esecuzione contratto".

Il Cliente può recedere in qualunque momento, con preavviso minimo di almeno trenta giorni, (se diverso termine se previsto dai vigenti regolamenti in materia di cambio di fornitura) decorreranno dalla data di ricevimento da parte del fornitore della richiesta, da effettuarsi tramite posta, all'indirizzo del Fornitore o attraverso il Servizio Clienti al numero indicato in bolletta, dandocomunque conferma scritta, indicando in ogni caso l'indirizzo dove spedire la fattura finale.

Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di TRENTA, il Cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni decorrenti dalla data di conclusione. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro dieci giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 13 Cessazione dell'utenza

TRENTA comunicherà tempestivamente al gestore del servizio di distribuzione l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti o approvati dall'AEEG.

Il Cliente deve pagare gli eventuali termini fissi sino alla data di decorrenza di cessazione della somministrazione a seguito di disdetta del contratto. Deve inoltre pagare i consumi, anche se effettuati da terzi, nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti, fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale impossibilità di accedere ai gruppi di misura.

Art. 14 Sospensione e risoluzione

TRENTA può disporre la sospensione della fornitura:

- nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni degli art. 10 e 13, previa comunicazione di invito al pagamento con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata;
- in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.4 o comunque in modo non conforme al contratto, anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il gas prelevato in frode.

La fornitura non verrà in ogni caso sospesa:

- nel caso di mancato versamento di importi in misura non superiore all'ammontare del deposito cauzionale;
- quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato a TRENTA, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia a TRENTA, secondo le modalità di cui all'art. 10. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. (*) nei casi di inadempimento agli obblighi previsti dagli artt. 4,10,13, di prelievo fraudolento e di mendaci dichiarazioni del Cliente. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.

TRENTA può risolvere il contratto ai sensi degli art.1453 e 1454 c.c. e inoltre, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto della gravità dell'inadempimento, potrà risolvere o disdettare gli altri contratti in corso col medesimo (*).

Art. 15 Domicilio – registrazione

Le parti eleggono il proprio domicilio in Trento.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

Informativa ex art. 13 D.Lgs n.196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che TRENTA SpA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per rispondere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire gli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili amministrativi), per l'osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo, e per espletare tutte le attività necessarie o utili al costante miglioramento del servizio erogato.

Nei soli casi in cui Lei eserciti attività imprenditoriale o professionale e il rapporto di fornitura riguardi detta attività, i Suoi dati saranno trattati per finalità di controllo e prevenzione di rischio frodi e del rischio credito.

Il conferimento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi normativi, è facoltativo e non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità potrebbe causare l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o dell'acqua.

Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente o incaricato da TRENTA SpA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte TRENTA SpA.

I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura);
- agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti;
- a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento;
- ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi.

Nel caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, al solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Trenta S.p.A. quali Responsabili del trattamento (esterno).

Titolare del trattamento dei dati personali è:

TRENTA SpA, via Fersina 23 - 38123 TRENTO.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della Trenta SpA con sede in via Fersina 23, 38123 Trento, cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intelleggibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).

Indennizzi Automatici

Il cliente ha diritto di ricevere la somma pari a 30 Euro, con le modalità ed i tempi previsti dalla delibera AEEG n.168/04 e successive integrazioni o modificazioni, nel caso di violazione delle seguenti clausole contrattuali, previste dall'Allegato A della delibera 126/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas:

- Art. 11. 1 lettera e) : nel caso di mancata lettura - limitatamente ai gruppi di misura accessibili - prevista:
- almeno una volta all'anno, per clienti con consumi fino a 500 mc/anno
- almeno una volta ogni sei mesi, per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno
- almeno una volta al mese, per clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- Art. 11. 1 lettera g) punto i): mancato rispetto della periodicità dell'emissione della fattura.

L'emissione della fattura di norma prevista :

- almeno quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno
- almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori a 500mc/anno e fino a 5.000 mc/anno
- mensilmente per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno
- Art. 13. 1. : mancato rispetto, nel caso di variazioni contrattuali, del preavviso previsto di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.
- Art. 13. 3. : non conformità all'art. 13 nella comunicazione di variazioni delle condizioni contrattuali.

La Società, è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l'immediata comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata.

La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonstar alternativamente:

- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei suddetti casi, al cliente finale la Società non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Copertura Assicurativa

In applicazione della Delibera Arg/gas n.79/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è stato sottoscritto dal CIG (Comitato Italiano Gas), con decorrenza 01.10.2010 il contratto di assicurazione per tutti i Clienti finali civili per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas tramite gli impianti di distribuzione a valle del punto di consegna. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it

Il "cliente finale civile" è, al fine della copertura assicurativa, ogni cliente finale che utilizza il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di trasporto, con l'esclusione degli utilizzi industriali quando il consumo annuo risulti superiore a 200.000 metri cubi, degli utilizzi ospedalieri quando il consumo annuo supera i 300.000 metri cubi e degli utilizzi per autotrazione.

Ai sensi dell'art. 1341 (**). c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1 (Condizioni generali di vendita), 3 (Competenze di TRENTA), 4 (Usi del gas), 9 (Ricostruzione dei consumi), 10 (Pagamenti), 12 (Durata - Recesso), 13 (Cessazione dell'utenza), 14 (Sospensione e risoluzione), 15 (Domicilio - Registrazione).

(*) Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere)

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che per natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto.

Art. 1456 cod. civ (Clausola risolutiva espressa)

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che un determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

() Art. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contratto)**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.